

**Bando per l'assegnazione di 100 annualità di borse di studio
a studenti con protezione internazionale per l'accesso ai
corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e
dottorato di ricerca presso le università italiane – A.A. 2021/22**

**Art. 1
Oggetto del bando**

Il Ministero dell'Interno, di concerto con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e in collaborazione con l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU), in attuazione del protocollo di intesa Ministero dell'Interno - CRUI siglato a Roma il 20 luglio 2016, mette a disposizione degli studenti con protezione internazionale (con status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria) ottenuta entro il 30 luglio 2021,

100 annualità di borse di studio per l'A.A. 2020/21.

Il Ministero dell'Interno riconosce una quota forfettaria pari all'importo minimo stabilito annualmente dal MUR per le borse di studio a studenti fuori sede, quest'anno quantificato in 5.257,74 Euro (DM 12.02.2021 n. 157). Tali quote forfettarie sono assegnate agli Atenei che erogano le borse, eventualmente di concerto con gli Enti Regionali per il Diritto allo Studio, e concorrono alla copertura delle spese per gli strumenti e i servizi indicati all'art. 6 comma 1 del D. lgs 68/2012, dando diritto al medesimo trattamento degli idonei beneficiari di borsa del diritto allo studio, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. lgs 68/2012.

Eventuali servizi aggiuntivi potranno essere offerti su iniziativa di soggetti terzi.

**Art. 2
Destinatari e requisiti di accesso**

Le annualità di borsa di studio sono riservate agli studenti delle seguenti tipologie:

- a. **Studenti titolari di protezione internazionale, beneficiari della borsa in oggetto dall'A.A. 2016/2017 in poi che non abbiano ancora conseguito il titolo di laurea per il primo ciclo di studi universitari svolto presso Università italiane**, che abbiano diritto alla conferma della borsa di studio per l'A.A. 2021/2022 a fronte della carriera accademica intrapresa e del conseguimento dei CFU indicati all'articolo 4.

In tale categoria non rientrano i beneficiari di borsa che abbiano completato il ciclo di studi per il quale hanno fruito del beneficio, conseguendo il titolo, e abbiano proseguito gli studi iscrivendosi a un nuovo ciclo di studi e che ricadono nella lettera c. del presente Art.2;

- b. **studenti con protezione internazionale** (asilo politico o protezione sussidiaria), in possesso **alla data del 25/07/2021 di un titolo di studio idoneo** all'iscrizione al primo anno di un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o dottorato di ricerca che ottengano la regolare immatricolazione **per la prima volta** al sistema universitario italiano per l'A.A. 2020/2021;

- c. potranno essere valutati, esclusivamente in subordine e fino alla concorrenza di eventuali risorse disponibili, **studenti titolari di protezione internazionale, beneficiari della borsa in oggetto dall'A.A. 2016/17 in poi che abbiano completato il ciclo di studi** per il quale hanno fruito della borsa e si iscrivano nell'A.A. 2021/22 o si siano iscritti nei precedenti A.A. a un ciclo di studi di livello superiore, laddove sussistano i requisiti di cui al successivo Art. 4. Sono considerati i soli studenti che abbiano conseguito una laurea triennale e proseguano verso una magistrale oppure i laureati di corsi di laurea magistrale o corsi di laurea magistrale a ciclo unico che si iscrivano a un corso di dottorato di ricerca. Non sono valutabili altri fattispecie quali i passaggi tra corsi di laurea.

Per l'iscrizione al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico sono necessari, in alternativa, **la dichiarazione di valore in loco o l'attestazione del CIMEA** sul diploma di scuola superiore. Per l'accesso alla laurea magistrale e al dottorato di ricerca la dichiarazione di valore in loco non è necessaria, ma si suggerisce di richiedere l'attestazione di CIMEA, rilasciata gratuitamente ai

titolari di protezione internazionale. Le Università potranno, inoltre, accettare lo **European Qualifications Passport for Refugees**, come attestazione comprovante i titoli del candidato.

Per maggiori informazioni, visitare il sito del CIMEA alla pagina:

<http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/riconoscimento-titoli-dei-rifugiati.aspx>

Art. 3 **Modalità di partecipazione al concorso**

Tutti i candidati (art. 2, lett. *a* e lett. *b*) dovranno presentare apposita domanda alla pagina web <https://borsespi.laziodisco.it> **entro le ore 24.00 del 30 luglio 2021** indicando i seguenti dati:

1. Cognome;
2. Nome;
3. Sesso;
4. Data di nascita;
5. Stato di nascita;
6. Cittadinanza;
7. Codice Fiscale italiano;
8. Numero e data del documento che attesta lo status di beneficiario di protezione internazionale, nonché l'Autorità che ha provveduto al rilascio;
9. Numero e data di rilascio del permesso di soggiorno, nonché la Questura competente che ha provveduto al rilascio;
10. Eventuale struttura di accoglienza nella quale risulta ospitato;
11. Titolo di studio posseduto;
12. Anno di conseguimento;
13. Istituto/Università in cui è stato ottenuto il titolo di studio;
14. - Studenti di cui all'art. 2, lett. *a*: Università italiana presso la quale si è iscritti;
- Studenti di cui all'art. 2, lett. *b*: Università italiana presso la quale si intende iscriversi*;
15. Corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o dottorato per cui si fa domanda di immatricolazione (o al quale si è iscritti, con indicazione dei CFU conseguiti);
16. Indirizzo mail personale;

17. Numero telefonico.

Ai candidati è altresì richiesto di allegare alla domanda la seguente documentazione:

1. Copia di un **documento di identità italiano**;
2. Copia del **documento attestante la protezione internazionale**;
3. - Studenti di cui all'art. 2, lett. **a**: **certificato degli esami sostenuti**;
- Studenti di cui all'art. 2, lett. **b**: **Breve CV** (in Italiano o Inglese).
- Studenti di cui all'art. 2, lett. **c**: **certificato di laurea del ciclo di studi concluso** in caso di iscrizione al primo anno, certificato degli esami sostenuti in caso di iscrizione ad anni successivi
- Gli studenti iscritti a uno corso di dottorato di ricerca devono produrre certificazione relativa all'anno di iscrizione.

***I candidati sono tenuti a contattare l'Università presso cui intendono iscriversi PRIMA di inviare la candidatura, al fine di verificare la fattibilità dell'iscrizione:**

[qui l'elenco degli indirizzi dei referenti universitari](#)

Art. 4 **Assegnazione della borsa**

Le borse di studio saranno assegnate, nell'ordine e fino alla concorrenza delle risorse disponibili, ai seguenti destinatari:

- a) Studenti beneficiari della borsa in oggetto dall'A.A. 2016/2017 in poi che non abbiano ancora conseguito il titolo di laurea per il primo ciclo di studi universitari svolto in Italia.

Le borse di studio saranno assegnate, nell'ordine (da a1 ad a5) e fino alla concorrenza delle risorse disponibili, ai seguenti destinatari:

A. Tipologia	B. Anno di immatricolazione	C. Ciclo di studi	D. Numero minimo di CFU al 25.07.2021 per gli iscritti a CdL
a1	2016/17	Laurea o Laurea Magistrale a ciclo Unico	150
a2	2017/18	Laurea o Laurea magistrale a ciclo Unico	120
a3	2018/19	Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico	90
a4	2019/20	Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, Dottorato di Ricerca*	60
a5	2020/21	Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, Dottorato di Ricerca*	15

Per il requisito di cui alla colonna D non sono considerati i CFU convalidati da carriere precedenti, in Italia o all'Estero, ma solo quelli effettivamente conseguiti durante il percorso di studio per cui si è ottenuta la borsa di studio.

* Per gli studenti iscritti al dottorato di ricerca è necessario produrre la sola certificazione relativa all'anno di iscrizione al corso.

- b) Studenti con protezione internazionale che si iscrivono per la prima volta per l'A.A. 2021/2022 (art. 2 lett. b).

E' prevista la redazione di una graduatoria di merito stilata da una apposita commissione, nominata dal Presidente della CRUI, che terrà conto del titolo di studio posseduto, del CV del candidato e del livello di istruzione prescelto (nell'ordine Dottorato di Ricerca, Laurea

Magistrale, Laurea, Laurea Magistrale a Ciclo Unico). In caso di *ex aequo*, verrà data priorità al candidato di età inferiore.

- c) Studenti con protezione internazionale beneficiari della borsa in oggetto dall'A.A. 2016/17 in poi che abbiano completato il ciclo di studi per il quale hanno fruito della borsa e si iscrivano nell'A.A. 2021/22 o si siano iscritti nei precedenti A.A. a un ciclo di studi di livello superiore. Le borse di studio potranno essere assegnate esclusivamente in subordine e fino alla concorrenza di eventuali risorse disponibili, nell'ordine (da c1 a c4) e fino alla concorrenza delle risorse disponibili, ai seguenti destinatari:

A. Tipologia	B. Anno di immatricolazione al nuovo corso	C. Ciclo di studi	D. Numero minimo di CFU al 25.07.2021 per gli iscritti a CdL
c1	2018/19	Laurea Magistrale	90
c2	2019/20	Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca*	60
c3	2020/21	Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca*	30
c4	2021/22	Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca*	-

Per il requisito di cui alla colonna D non sono considerati i CFU convalidati da carriere precedenti, in Italia o all'Estero, ma solo quelli effettivamente conseguiti durante il percorso di studio.

* Per gli studenti iscritti al dottorato di ricerca è necessario produrre la sola certificazione relativa all'anno di iscrizione al corso.

La Commissione concluderà i lavori entro il **17/09/2021**. La graduatoria provvisoria, che conterrà le informazioni anagrafiche dei vincitori e l'ateneo prescelto, sarà pubblicata entro il 22/09/2021 sui siti del Ministero dell'Interno, della CRUI e dell'ANDISU.

Per tutti i candidati in graduatoria il Ministero dell'Interno provvederà alla verifica dello status di rifugiati o di beneficiari di protezione sussidiaria; in assenza si avrà l'automatica esclusione dalla graduatoria e dai benefici.

La borsa di studio sarà effettivamente concessa a valle della iscrizione dello/a studente/essa al corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico prescelto o dottorato di ricerca per l'A.A. 2021/2022.

Per poter procedere alla erogazione della borsa nel corrente esercizio finanziario 2021, è necessario che l'Università comunichi all'indirizzo refugees@crui.it l'avvenuta iscrizione **entro e non oltre la data del 25/11/2021**.

Per le eventuali e residuali iscrizioni comunicate successivamente a tale data, e comunque non oltre il 20/12/2021, pena la decadenza dal beneficio dell'assegnazione, le borse potranno essere erogate soltanto nel corso del primo trimestre dell'anno 2022.

Art. 5 Incompatibilità

La borsa è incompatibile con ogni altra borsa di studio, in denaro o servizi, erogata ai sensi del D.lgs 68/2012.

Art. 6 Legame tra la borsa e il ciclo di studi

La borsa di studio per l'A.A. 2021/22 è unica e copre l'intero A.A. purché lo studente risulti regolarmente iscritto al medesimo A.A. La borsa non è erogabile qualora lo studente non si iscriva all'A.A. 2021/22.

Non è possibile concorrere all'assegnazione della borsa per un ciclo di studi qualora si fosse in possesso di un titolo di studio relativo al medesimo ciclo.

Art. 7

Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Romana Decorato, Fondazione CRUI (refugees@crui.it).

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Paolo Cortesini, Direttore Generale di DiSCo.